



Il Ministro
dell'università e della ricerca

Carissime, Carissimi,

faccio seguito alla nota del 7 agosto c.m. con la quale sono state date prime indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell'avvio del prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e all'andamento del piano vaccinale.

Alla luce del mutato quadro normativo, peraltro ancora soggetto alla fase di conversione, nonché anche all'esito di un confronto svolto con le Organizzazioni Sindacali in data 26 agosto c.m., si forniscono ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità applicative delle disposizioni vigenti, con la finalità, da una parte, di semplificare le misure organizzative poste in capo alle istituzioni e, dall'altra, di assicurare che le attività svolte in presenza avvengano in condizioni di massima sicurezza per l'intera comunità accademica.

Misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza

In primo luogo, è opportuno ribadire che, seppure l'introduzione dell'obbligo del c.d. "green pass" per il personale AFAM e per gli studenti rappresenta una misura strategica per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e curriculari in presenza, tale prescrizione deve necessariamente coniugarsi con le altre misure di contenimento del contagio espressamente previste dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 111/2021.

Le istituzioni devono, dunque, adottare anche le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi; tale obbligo, come risulta agevolmente da una lettura sistematica delle vigenti disposizioni concernenti altri ambiti, nonché sulla base delle finalità del D.L. n. 111/2021 – che sono quelle di consentire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari – va inteso, dunque, come riferito alle attività in presenza svolte in spazi chiusi, con l'eccezione delle attività incompatibili con l'utilizzo dei predetti dispositivi quali, ad esempio, il canto, l'uso degli strumenti a fiato, la danza e la recitazione;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando – secondo le modalità e i controlli di seguito riportati – la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali-logistiche degli edifici;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni AFAM ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Ai Presidenti e ai Direttori delle istituzioni AFAM



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

Soggetti destinatari dell'obbligo del c.d. "green pass" e conseguenze connesse alla eventuale violazione

L'art. 9-ter del Decreto-Legge 22 aprile n. 52, introdotto dal D.L. n. 111 del 2021, prevede, poi, che, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario", nonché "gli studenti universitari", devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass"). Le disposizioni si applicano anche alle istituzioni AFAM in base all'art. 1, comma 7, dello stesso D.L. 111/2021.

Pertanto, tenuto conto che il citato art. 9-ter è espressamente preordinato a "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione", deve ritenersi che la disposizione in esame si applichi, oltre che al personale docente e tecnico amministrativo dipendente dall'istituzione, anche a: docenti a contratto, supplenti, *visiting teacher*, accompagnatori al pianoforte, e a tutti gli studenti, ivi compresi gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale.

A tal riguardo, posto che le modalità dei controlli sono strettamente interconnesse alla eventuale attività sanzionatoria derivante dalla violazione dei suddetti obblighi, relativamente al personale dipendente delle istituzioni AFAM si ritiene utile precisare quanto segue.

Come già rilevato, il comma 1 dell'art. 9-ter, nell'individuare il perimetro soggettivo dei destinatari della misura, oltre alla finalità di "tutelare la salute pubblica", indica quella di "mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione"; inoltre, il comma 2 prevede una serie di conseguenze e di sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 (quindi, in ragione del mancato possesso della certificazione verde, o del rifiuto di esibizione). In particolare, si prevede che ciò comporti una "assenza ingiustificata" e che "a decorrere dal quinto giorno di assenza" sia "sospeso il rapporto di lavoro" e non siano dovuti né "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Tali disposizioni – dalle quali emerge il collegamento tra l'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 e lo svolgimento delle attività "in presenza" – con riferimento al personale docente devono essere lette, da un lato, alla luce della specificità della didattica AFAM, la quale non impone una cadenza necessariamente giornaliera, e, dall'altro lato, tenendo conto dell'organizzazione didattica del periodo corrente, che per espressa previsione normativa (art. 1, comma 1, del DL. 111/2021) si svolge, tuttora, "prioritariamente" in presenza.

Parimenti, l'esigenza di controlli limitatamente alla durata del rapporto in essere con l'istituzione e ai periodi di presenza presso le strutture AFAM emerge per quelle tipologie di personale diverso da quello di ruolo, come, ad esempio, docenti a contratto, supplenti, accompagnatori al pianoforte e qualunque altro personale che è a vario titolo è coinvolto nella erogazione della didattica o nelle altre attività istituzionali.



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

Pertanto, le modalità di verifica del possesso del c.d. “green pass” dovranno tenere conto, secondo principi di proporzionalità, delle summenzionate specificità.

Le medesime considerazioni valgono anche in relazione alla qualificazione della “assenza”, ed al relativo computo dei giorni, ai fini del potere sanzionatorio introdotto dalle disposizioni in oggetto.

Invero, in ragione delle susesposte considerazioni e delle richiamate finalità della normativa in esame, deve ritenersi che l'esercizio del potere sanzionatorio si riferisca alle attività che debbano svolgersi prioritariamente in presenza, alla luce della specifica organizzazione che ciascuna istituzione abbia ritenuto di adottare nell'esercizio della propria autonomia: ciò, peraltro, riguarda non solo l'attività didattica frontale, ma anche le altre attività (esami, ricevimento studenti, partecipazione alle sedute di diploma o agli organi collegiali, come pure l'adempimento degli ulteriori obblighi derivanti dalla legislazione vigente) per le quali l'istituzione, nell'ambito della propria programmazione, non abbia stabilito un eventuale svolgimento con modalità alternative a quella "prioritariamente in presenza".

Simili esigenze, peraltro, sono rinvenibili anche in relazione all'attività svolta dal personale tecnico amministrativo per il quale l'istituzione abbia disposto, sempre nell'ambito della propria autonomia, modalità organizzative che prevedano, nel rispetto della normativa vigente, l'impiego in lavoro agile.

Quanto invece al computo delle giornate di assenza, si ritiene che la sospensione del rapporto di lavoro (come pure della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominato) debba essere applicata alla quinta occorrenza del mancato rispetto del dovere di possesso e dell'obbligo di esibizione della certificazione.

Per quanto riguarda il personale di ruolo, con riferimento alle conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo introdotto dal D.L. 111/2021, si precisa, infine, che tale disciplina si configura come fattispecie speciale, che istituisce un regime giuridico distinto e derogatorio rispetto alle previsioni, legislative e contrattuali, in ordine all'assenza ingiustificata (in particolare: art. 55-quater, comma 1, lett. *b*), dlgs. n. 165 del 2001). Nonostante l'uso della medesima espressione (“assenza ingiustificata”), è introdotta, infatti, una fattispecie nuova e diversa, derivante dal mancato possesso (o dal rifiuto di esibizione) della “certificazione verde COVID-19”.

Viceversa, l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID 19 e le connesse disposizioni non si applicano al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti e al personale non di ruolo innanzi richiamato, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. “green pass”)

L'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM. L'impiego della applicazione garantisce, in particolare, che si renda unicamente possibile controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Relativamente alle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, deve, inoltre, segnalarsi che è in fase di valutazione una integrazione alla suddetta disciplina volta a consentire anche la raccolta, ai fini dei suddetti controlli, dei dati funzionali all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter, in modo da favorire anche modalità informatizzate di raccolta del codice a barre bidimensionale, ferme restando le connesse verifiche attraverso l'apposita applicazione, posto che anche tali modalità non rendono visibili le informazioni, che hanno giustificato l'emissione della certificazione.

Le verifiche sopra richiamate competono, sulla base della normativa di riferimento e dell'organizzazione di ciascuna istituzione, al Direttore dell'istituzione e ai suoi eventuali delegati secondo le modalità che ogni singola istituzione assumerà per il controllo.

Controllo a campione per gli studenti

Ai sensi dell'art. 9-ter le verifiche sul possesso del c.d. “green pass” da parte degli studenti "sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università" (ovvero dalle istituzioni AFAM).

Al riguardo, sempre tenendo conto delle finalità del D.L. n. 111/2021 – che sono quelle di consentire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari - deve ritenersi che il riferito obbligo per gli studenti si estenda a tutte le attività didattiche e curriculari in presenza, quali, ad esempio, lezioni, esami, laboratori, prove, tirocini, sedute di diploma e ricevimento da parte dei docenti, nonché per le attività connesse, quali, sempre a titolo esemplificativo, l'accesso a biblioteche, aule studio, laboratori, eventi, mostre, concerti, ecc..

Parimenti, l'obbligo emerge anche in relazione all'accesso presso le mense e gli alloggi studenteschi o, comunque, presso qualunque spazio adibito a sede AFAM.

Studenti stranieri

In relazione all'assolvimento dell'obbligo del c.d. “green pass” da parte degli studenti stranieri è necessario riferirsi al comma 8 dell'art. 9 del D.L. 52/2021, ai cui sensi *“Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a*



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

A tal riguardo si informa che, rispetto agli studenti che siano in possesso di certificazioni diverse da quelle attualmente riconosciute dal Ministero della salute (cfr., in particolare, la circolare n. 34414 del 30 luglio 2021), è stato rivolto in data 27 agosto 2021 al CTS uno specifico quesito finalizzato ad acquisire ulteriori indicazioni per favorire l'assolvimento dell'obbligo in parola anche da parte dei suddetti studenti.

Linee guida e protocolli

L'art. 1, comma 3, del D.L. 111/2021 conferma il riferimento alle Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/2021, di cui all'Allegato 18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, e al Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie (applicabile anche alle istituzioni AFAM), di cui all'Allegato 22 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (nonché all'Allegato 9 del medesimo DPCM in materia di produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali). Questi sono inoltre individuati al comma 5 del medesimo art. 1, quali parametri per l'esonero da responsabilità per i soggetti chiamati, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, ad apprestare le misure di contenimento dal contagio da COVID-19. Emerge, quindi, la necessità di un costante aggiornamento di tali documenti, per il quale è prevista dalla legge l'adozione di ordinanze del Ministro della salute.

In questa direzione il Ministero, fermo restando il consueto e imprescindibile confronto con tutti i soggetti istituzionali del sistema della formazione superiore, ha ritenuto di attivare anche uno specifico Tavolo tecnico con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Ciò anche al fine, tra l'altro, di:

- a) assicurare la massima e tempestiva informazione agli studenti e al personale, tramite i consueti canali di comunicazione, in ordine alle misure di contenimento del rischio di contagio;
- b) incentivare la formazione, anche in modalità online, sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e su ogni altra misura di sicurezza rispetto alla emergenza da COVID-19, prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e agli studenti;
- c) agevolare l'interscambio delle *best practices* adottate dalle istituzioni AFAM, anche in vista di un eventuale aggiornamento delle misure organizzative, che le singole istituzioni potranno decidere di adottare;



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

d) favorire la promozione di campagne vaccinali a beneficio degli studenti e degli operatori delle istituzioni, nonché per l'individuazione di modalità organizzative, che agevolino il personale in attesa di avviare e/o completare il ciclo vaccinale.

Vi ringrazio, come sempre, per il profondo impegno e la dedizione che voi tutti e le vostre comunità state assicurando. Colgo l'occasione per inviare a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo delle nostre istituzioni AFAM un augurio di un nuovo accademico sempre più in presenza e sicurezza.

prof.ssa Maria Cristina Messa



Digitally signed by MESSA
MARIA CRISTINA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

ALLEGATO B
Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC
(PN-DGC)

Sommario

1. Modalità di generazione delle certificazioni verdi COVID-19	1
a. Vaccinazione	2
b. Guarigione	3
c. Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo	3
2. Modalità di revoca delle certificazioni verdi COVID-19	
3. Regole di validazione delle certificazioni verdi COVID-19	4
4. Processo di verifica tramite App	5
5. Interoperabilità Europea	6

1. Modalità di generazione delle certificazioni verdi COVID-19

Tre azioni avviano l'iter che porta alla generazione delle certificazioni verdi COVID-19.
Nello specifico:

- Avvenuta vaccinazione;
- Avvenuta guarigione;
- Effettuazione test molecolare o test antigenico rapido.

a. Vaccinazione

Con la somministrazione del vaccino, specifici dati pervengono alla piattaforma PN-DGC:

- Numero dose somministrata;
- Data somministrazione;
- Codice vaccino: consente di recuperare tutti i parametri di calcolo (vedi parametri in *Tabella 1*).

Generazione della Certificazione per vaccinazione

I dati della vaccinazione, assieme ai parametri della *Tabella 1*, permettono la generazione della Certificazione e ne determinano la durata.

La generazione della Certificazione avviene dopo ogni somministrazione ma la data di emissione e la sua validità varia in relazione al fatto che il ciclo sia completato o meno.

In particolare:

- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede una sola somministrazione la Certificazione viene rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione e la sua validità è per 270 giorni dalla data di somministrazione;
- se il numero di dose indicato è pari a 2 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni la Certificazione viene rilasciata appena acquisiti i dati della somministrazione nella PN-DGC e la sua validità è per 270 giorni dalla data di ultima somministrazione;
- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni la Certificazione viene rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione e la sua validità è per il numero giorni, dalla data di somministrazione, previsti per l'intervallo tra prima e seconda dose come indicato in tabella 1 in relazione al tipo di vaccino somministrato;
- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni, ma la persona ha avuto una pregressa infezione Covid-19 tra 90 e 180 giorni prima della data di somministrazione, la Certificazione viene rilasciata appena acquisiti i dati della somministrazione nella PN-DGC e la sua validità è per 270 giorni dalla data di somministrazione.

La tabella di seguito (Tabella 1) illustra i parametri alla base della generazione della Certificazione per avvenuta vaccinazione. Tali parametri sono indicati solo a titolo

esemplificativo (per i dettagli si vedano le note informative e le schede tecniche relative ai singoli vaccini pubblicate sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco www.aifa.gov.it).

Tabella 1. Regole per emissione certificazione per avvenuta vaccinazione

Vaccino	Intervallo tra dose 1 e dose 2 (giorni)	Indicazioni (come da note informative e schede tecniche AIFA)
EU/1/20/1528 Comirnaty	42	Possibile posticipare la seconda dose, comunque non oltre 42 giorni dalla prima (Circolari 9 aprile e 5 maggio 2021)
EU/1/20/1507 COVID-19 Vaccine Moderna;	42	Possibile posticipare la seconda dose, comunque non oltre 42 giorni dalla prima (Circolari 9 aprile e 5 maggio 2021)
EU/1/21/1529 Vaxzevria	84	La nota informativa v02 del 12/4/2021 riporta "è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata circa 12 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione" La scheda AIFA (16/4/2021) al paragrafo 4.2 riporta "La seconda dose deve essere somministrata da 4 a 12 settimane (da 28 a 84 giorni) dopo la prima dose"

*In caso di evento di **cancellazione** del record di somministrazione vaccino, la piattaforma provvede a revocare il certificato eventualmente emesso a fronte dell'evento di vaccinazione.

b. Guarigione

Con l'avvenuta guarigione pervengono specifici dati alla piattaforma PN-DGC:

- Data inizio validità certificato;
- Data fine validità certificato;
- Data primo test positivo;
- Comunicazione di positività al SARS-Cov-2 di soggetti vaccinati o guariti da COVID-19.

Generazione della Certificazione per guarigione

Per la generazione della certificazione per avvenuta guarigione sono necessarie le seguenti verifiche:

- la presenza di un referto di guarigione da parte di un soggetto abilitato.

c. Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

Con l'effettuazione del test antigenico rapido o molecolare pervengono specifici dati alla piattaforma PN-DGC:

- Esito test: positivo/negativo;

- Tipologia test: antigenico o molecolare;
- Codice test: codice identificativo della marca e del produttore del test;
- Data e ora prelievo test;
- Data e ora del risultato del test.

Generazione della Certificazione:

Per la generazione della certificazione in seguito all'effettuazione di un tampone, sono necessarie una serie di verifiche.

In caso di test (antigenico o molecolare):

- Se l'esito del test è negativo, allora viene emesso un certificato con validità di quarantotto ore.

In caso di evento di **cancellazione** del test:

- Se il record cancellato è relativo a un test con esito negativo, la piattaforma provvede a revocare il certificato emesso a fronte dell'evento di test negativo.

2. Modalità di revoca delle certificazioni verdi COVID-19

Le certificazioni verdi covid-19 possono essere revocate mediante l'inserimento del codice univoco della certificazione verde all'interno della "lista di revoca". Tale lista di revoca contiene esclusivamente il codice univoco associato a ciascun certificato revocato e nessun'altra informazione e/o dato personale. La lista di revoca è oggetto di scambio con gli altri Stati Membri, tramite le modalità sotto descritte (v. infra "5. Interoperabilità Europea").

La revoca delle certificazioni verdi COVID-19 può avvenire in caso di nuova positività accertata al SARS-Cov-2 dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (casi di reinfezione).

In detti casi, a seguito della comunicazione alla PN-DGC da parte delle aziende sanitarie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici USMAF/SASN, di una nuova positività al SARS-Cov-2, effettuata tramite una specifica funzionalità del Sistema TS, il codice univoco identificativo della o delle certificazioni verdi COVID-19, rilasciata/e all'interessato precedentemente alla nuova positività accertata, viene inserita all'interno della "lista di revoca".

3. Regole di validazione delle certificazioni verdi COVID-19

Vengono ora descritte le regole per determinare l'intervallo temporale di validità del certificato stesso (*business rules*), per ciascuna modalità di generazione.

La tabella di seguito (Tabella 2) riepiloga i parametri utilizzati per la verifica del certificato.

Tabella 2. Parametri utilizzati per la verifica del certificato in relazione al tipo di evento

Evento	Variabile	Parametro
Vaccino	Data prima somministrazione	Numero giorni inizio validità: 15 Numero giorni fine validità: fino alla data massima prevista per il completamento del ciclo vaccinale
Vaccino	Data somministrazione che completa il ciclo vaccinale (si considera completato il ciclo vaccinale anche con una sola dose di un vaccino a più dosi in soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2 tra 90 e 180 giorni prima della somministrazione)	Numero giorni inizio validità: 0 Numero giorni fine validità: 270
Certificato di guarigione	Data di inizio validità	Numero giorni inizio validità: 0 Numero giorni fine validità: 180
Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo	Ora prelievo campione che ha determinato poi esito test negativo	Numero ore inizio validità: 0 Numero ore fine validità: 48

Caso Vaccinazione - Esempio 1

Se la data di somministrazione dell'ultima dose del ciclo di vaccinazione completo è il 15/05/2021, allora il certificato sarà valido dal 15/05/2021 fino al 15/02/2022

Caso Vaccinazione - Esempio 2

Se la data di somministrazione della prima dose di vaccino è il 15/05/2021, allora il certificato sarà valido dal 30/05/2021 e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale calcolata come data prima somministrazione + massimo intervallo previsto tra le due dosi per quel vaccino (vedi *Tabella 1*).

4. Processo di verifica tramite App

Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo di un'App di verifica installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità

delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (*offline*), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

L'applicazione italiana, denominata *VerificaC19*, è conforme alla versione europea ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate.

La procedura di verifica offline presuppone l'esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite interrogazione alla propria piattaforma nazionale almeno una volta al giorno. Durante questa fase di aggiornamento verranno reperite tutte le informazioni sul materiale crittografico utilizzato dai vari Stati Membri per garantire l'autenticità, la validità e l'integrità delle Certificazioni mediante sigilli elettronici o mezzi analoghi.

Il flusso di utilizzo dell'app di verifica si articola nelle seguenti fasi:

1. la Certificazione è richiesta dal verificatore all'Interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App *VerificaC19* legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App *VerificaC19* applica le regole (vedi Sezione 0) per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App *VerificaC19* mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

5. Interoperabilità Europea

Con interoperabilità Europea si intende una modalità di interazione tra sistemi informativi appartenenti agli Stati Membri dell'Unione Europea ai fini della verifica del "EU digital COVID certificate" emesso. In tal senso, il modello prevede che una Certificazione verde COVID-19 generata dalla piattaforma nazionale italiana possa essere validata all'interno di tutto lo Spazio Economico Europeo e verificata secondo le regole del paese dove viene effettuato il controllo e, in una seconda fase, secondo le regole del Paese di destinazione (ad esempio nel caso di controllo alla partenza per spostamenti transfrontalieri).

Il sistema di interoperabilità europeo verte su una componente centrale (DGCG *Digital Green Certificate Gateway*, anche detta *gateway*) che raccoglie e mette a disposizione di tutti i sistemi nazionali le informazioni utili nella fase di verifica della validità delle singole Certificazioni.

Funzionalità del *gateway* europeo


Il *gateway* europeo è una componente server che permette lo scambio di informazioni tra le diverse piattaforme nazionali in capo a ciascun Stato Membro. Nello specifico, dopo aver

effettuato un'operazione di *onboarding*, viene stabilito un canale sicuro di comunicazione tra la singola piattaforma nazionale e il *gateway*, permettendo di scambiare numerose informazioni riguardanti il materiale crittografico e abilitando in questo modo il meccanismo di interoperabilità europeo.

In dettaglio, tramite questo canale di comunicazione, la PN-DGC effettuerà le seguenti operazioni:

- **push**, ovvero pubblicazione dei certificati italiani utilizzati per i sigilli elettronici qualificati apposti ai certificati emessi e la lista di revoca dei certificati (*revocation list*);
- **pull**, ovvero acquisizione dal gateway europeo dei certificati utilizzati per i sigilli elettronici o mezzi analoghi dagli altri Stati membri aderenti e le rispettive liste di revoca dei certificati (*revocation list*).

In una seconda fase è previsto che il gateway europeo metta a disposizione di ciascun Stato membro le regole che tutti gli Stati membri hanno definito per la verifica del “EU digital COVID certificate”.



L'immagine rappresenta uno scenario tipico di interazione con il Gateway europeo (DGCG)

Interazione tra sistemi informativi nazionali e gateway

Le informazioni scambiate tra il *gateway* e la PN-DGC saranno acquisite periodicamente e utilizzate dall'app di verifica in fase di validazione di un certificato. Come si evince dall'immagine tale applicazione dialoga esclusivamente con la propria piattaforma nazionale, senza dover avviare una comunicazione direttamente con il *gateway* e questo garantisce una maggiore scalabilità all'intera architettura.